



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

### PARTNERS

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE

### ASSOCIATES

DR. IDA ZACCARDI  
DR. CARLO COSTANTINI  
DR. FABIO LARUSSA  
RAG. EUGENIO MORETTI

Roma, 30/10/2014

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.6/2014**

A pochi giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa sull'obbligo di annotare sulla carta di circolazione l'utilizzatore diverso dall'intestatario del veicolo, la Direzione Generale della Motorizzazione ha emanato una circolare in cui ha chiarito alcuni aspetti che erano rimasti poco chiari.

Vediamo, in sintesi, le indicazioni di maggiore interesse:

- 1) per quanto attiene ai veicoli aziendali viene stabilito che le indicazioni fornite in precedenza in relazione ai dipendenti (v. ns. bollettino informativo n.5/2014) valgono anche con riferimento ai collaboratori, ai soci e agli amministratori;
- 2) viene precisato che l'annotazione sulla carta di circolazione deve essere effettuata soltanto qualora sussista un utilizzo *esclusivo e personale e a titolo gratuito* del veicolo da parte dell'utilizzatore: ciò comporta, sempre facendo riferimento ai veicoli aziendali, che la comunicazione non deve essere effettuata né quando l'auto è attribuita all'utilizzatore come *fringe benefit*, né quando è utilizzata da più soggetti in quanto – anche solo parzialmente – auto di servizio;
- 3) il periodo di 30 giorni al superamento del quale scatta l'obbligo deve essere computato considerando i giorni naturali e consecutivi, a prescindere dal fatto che ricadano nello stesso anno solare oppure no.

In definitiva la circolare restringe notevolmente il campo di applicazione della normativa, che in ambito aziendale non si applica, quindi, né alle auto concesse in uso promiscuo a dipendenti, collaboratori o amministratori né alle auto c.d. di servizio utilizzate da più soggetti.